


Sasol Italy

Stabilimento di Sarroch (CA)



AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA

AMBIENTALE

Allegato alla “ **Scheda A** “
della domanda di autorizzazione

A 17

**AUTORIZZAZIONI DI TIPO
EDILIZIO**

COMUNE DI SARROCH

PROVINCIA DI CAGLIARI



LICENZA DI COSTRUZIONE

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dall'ing. SARAS CHIMICA S.p.A.
 residente in SARROCH via
 intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruzione di un impianto di produzione di
 Normal Paraffine
 in questo Comune, località Lottizz. SARAS CHIMICA - via località Antigori
 zona D, in Catasto al Foglio n. 12 mapp. n.

- Visti gli elaborati allegati alla domanda stessa;
- Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso in seduta del 27.2.1974;
- Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario;
- Visti i Regolamenti comunali di Edilizia, Igiene e Polizia urbana;
- Vista la legge 17-8-1942 n. 1150, modificata ed integrata con legge 6-8-1967 n. 765;
- Vista la Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934 n. 383;
- Viste le disposizioni del Codice Civile, libro terzo, in materia di proprietà edilizia;
- Visto il vigente Programma di Fabbricazione e le relative norme in attuazione;

Rilascia

LICENZA

all'ing. " SARAS CHIMICA " S.p.A. Sarroch
 per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto allegato e vistato da questo Ufficio, a condizione che
 vengono osservate le vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene, di polizia locale, ed in parti-
 colare:

- 1) che restino salvi e impregiudicati i diritti dei terzi;
- 2) che contemporaneamente alla esecuzione della costruzione, vengano realizzate le opere di ur-
banizzazione primaria e secondaria, ove queste non siano state già eseguite dal Comune;
- 3) che prima d'iniziare i lavori, ne venga data comunicazione scritta al Sindaco, onde ottenere
i termini di allineamento;
- 4) che non venga occupato, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza pre-
ventiva autorizzazione specifica del Sindaco, e ove detta autorizzazione venga concessa, le aree occu-
pate siano restituite nel primitivo stato a lavoro ultimato, o su richiesta del Comune nel caso di so-
spensione della costruzione.

4 bis) che vengano osservate le norme di cui al D.P.R. 15.4.1971 n. 322 sull'inquinamento atmosferico;

5) che, ove nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli Enti o imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

6) che ogni cantiere venga decorosamente recintato. Le recizioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

L'assuntore dei lavori o il proprietario, se i lavori sono condotti in economia, e l'assistente dovranno adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei provvedimenti ed accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione dei lavori;

7) che in osservanza dell'art. 24 della vigente legge urbanistica e delle consuetudini locali, vengano cedute al Comune le aree necessarie per l'allargamento di vie e piazze o per altre sistemazioni urbanistiche; nei termini di allineamento risultanti dall'allegato progetto, senza che ciò possa costituire alcuna pretesa d'indennizzo a carico del Comune per la parte di suolo che risulterà destinata ad uso pubblico;

8) che per le opere in conglomerato cementizio venga fatta denuncia all'Ufficio del Genio Civile prima dell'inizio dei lavori, a sensi delle vigenti disposizioni;

9) che nel cantiere di lavoro venga affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- cognome e nome del proprietario committente ed eventualmente amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- nome, cognome e qualifica dell'assistente;

10) che i lavori vengano iniziati entro un anno dalla data della presente licenza ed ultimati non oltre il periodo massimo di tre anni della data di inizio.

Il proprietario, l'assuntore ed il Direttore dei lavori sono responsabili, in solido, di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge, di regolamenti comunali e delle modalità fissate nella presente licenza di costruzione.

Sarroch, li 1 marzo 1974



IL SINDACO
Dr. Stefano

UFFICIO TECNICO

Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica

IL SINDACO

Vista la domanda di (generalità complete e codice fiscale):

PARAFFINE SARDE S.P.A.

CON SEDE IN CAGLIARI VIA CABONI N° 3

CODICE FISCALE: 00269060653

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

ING. DE LUCA GUGLIELMO

RESIDENTE A

CODICE FISCALE

la concessione edilizia per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto a catasto al foglio, mappali nn.

i lavori di: costruzione impianto P.I.O. - Impianto Industriale per la produzione e stoccaggio di normal olefine dimere

Visti gli atti tecnici e amministrativi;

Visto il parere della Commissione Edilizia di cui al verbale n. 3 in data 18.06.1991

Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge comunale e provinciale, T.U. 3 marzo 1934, n. 383;

Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante «Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici» nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 ed il D.M. 10 marzo 1977 pubblicato nella G.U., supplemento ordinario, n. 36 del 6 febbraio 1978;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie è consentita, per la progettata opera, la seguente destinazione d'uso:

Zona D tipo 1 "Grandi Industrie"

Stab. NURACHEM S.p.A.

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:



CONCESSIONE

N. 91/029

PRATICA EDILE

N. 91/012

PROTOCOLLO

N. 638

DEL 4.02.1991

Reg. Cert. N. 101 Esatte 1.000

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) - I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;

3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;

4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;

5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.

Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;

6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;

7) - Gli assiti di cui al paragrafo 3 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;

8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;

9) - L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;

10) - È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;

11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche;

12) - Il titolare della concessione, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;

13) - Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione trova applicazione la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

14) - Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;

15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente concessione:

16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

17) - La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

18) - È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976 e dal Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 1052 del 28 giugno 1977 e D.M. del 23 novembre 1982 relativi al contenimento del consumo energetico.

19) - Per la realizzazione degli impianti previsti nell'isola 8 della lottizzazione, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotto il N.O. CASIC.

È fatto salvo l'obbligo dell'acquisizione da parte della ditta richiedente dell'atto autorizzatorio ex art. 7 della LEGGE 29.06.1939 N° 1497 come previsto dalla LEGGE 431/85.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Dato atto che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10:

a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione mediante:

Versamento della somma di L. 49.147.000 sul c.c. postale
N° 19422096 intestato "Comune di Sarroch - Legge 28.1.1977
N° 10", come da attestazione N° 424 e 549 del 17 e 18 Luglio 1991
rilasciate dall'Ufficio Postale di Sarroch

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione mediante:

Esente ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della Legge
28.1.1977, N° 10.-

CONCEDE

ALLA PARAFFINE SARDE S.P.A.
SEDE SOC. IN CAGLIARI VIA CABONI N° 3

di eseguire i lavori di cui trattasi sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

I lavori dovranno essere iniziati entro 18.07.1992
pena la decadenza e ultimati entro 18.07.1992 con possibilità di proroga
se non ultimati nel termine stabilito, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere richiesta nuova concessione per la parte non ultimata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Tecnico, al locale Comando di Polizia Urbana, affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Dalla Residenza municipale, li 18 Luglio 1991



IL SINDACO

(Dott. Giovanni Paolo Spano)

IL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara di avere ritirato oggi.....
l'originale della presente concessione con n. allegati e di
obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio
è stato subordinato.

COMUNE DI SARROCH
Provincia di Cagliari
UFFICIO TECNICO



(Concessione per eseguire attività edilizia o di trasformazione urbanistica)

CONCESSIONE EDILIZIA N.028 DEL 08.04.2003

QUESTO UFFICIO

- Vista l'istanza di Concessione Edilizia presentata in data 23.05.2002 Protocollo n.3999 dalla Società **SASOL ITALY S.p.A.** con sede legale in **PALERMO** nella **VIA F. P. BLASI n.16** e sede amministrativa a **MILANO** nella **VIA MEDICI DEL VASCCELLO n.26** Codice fiscale/Partita I.V.A. **00805450152** relativa ALLA **COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEAROMATIZZAZIONE** sull'area distinta in Catasto al foglio 17 mappali 250 sub p – 251 – 140 sub p e foglio 12 mappali 123 sub p in esecuzione del progetto redatto dall'Ing. **Gorini Francesco** con sede in **CAGLIARI** iscritto all'Ordina degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.843;
- Visti gli atti tecnici ed amministrativi;
- Esaminata la documentazione dalla quale risulta che la ditta richiedente ha titolo per chiedere la menzionata Concessione Edilizia in qualità di proprietaria;
- Visto il parere dell'Azienda U.S.L. n.8 emesso in data 27.06.2002 Prot. n.5746;
- Vista la nota del CASIC del 20.09.2002 ed il successivo benestare emesso in data 26.02.2003 Prot. n.563/UGT/LD/Id;
- Vista la nota dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Tutela del Paesaggio del 06.08.2002;
- Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Presidenza della Giunta Regionale – Direzione Generale dell'01.08.2002;
- Visti i pareri della Commissione Edilizia di cui al verbale n.4 in data 05.11.2002 ed al verbale n.1 in data 28.01.2003;
- Vista la legge 9 Gennaio 1989 n.13, così come modificata dalla legge 27 Febbraio 1989 n.62 ed il D.M. 14 Giugno 1989 n.236 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti i regolamenti in materia di urbanistica ed edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza sul lavoro, circolazione stradale etc.;
- Viste le leggi 17 Agosto 1942 n.1150; 6 Agosto 1967 n.765; 28 Gennaio 1977 n.10; 5 Agosto 1978 n.457; 25 Maggio 1982 n.94 e successive modificazioni ed aggiunte;
- Vista la legge 28 Febbraio 1985 n.47, come modificata ed integrata dalla legge 23 Dicembre 1994 n.724 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'articolo 4 della legge 4 Dicembre 1993 n.493, come sostituito dal comma 60, articolo 2 della legge 23 Dicembre 1996 n.662;
- Viste le leggi 1 Giugno 1939 n.1089; 29 Giugno 1939 n.1497; 8 Agosto 1985 n.431; 6 Dicembre 1991 n.394;
- Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- Vista la legge 5 Marzo 1990 n.46 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 Dicembre 1991 n.447;
- Vista la legge 9 Gennaio 1991 n.10 ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.412;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti:

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

- 1) Dovranno trovare applicazione, tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e devono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose;
- 4) Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino dello stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo periodo di tempo;
- 6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) Gli assiti di cui al paragrafo tre od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutt'altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) L'Ufficio Comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 9) L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti, il nuovo fabbricato, saranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta del Direttore dei Lavori;
- 10) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) Dovranno essere infine essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche;
- 12) Il titolare della concessione, il committente, il direttore e l'assunzione dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13) Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione trova applicazione la legge 28 febbraio 1985, n.47;
- 14) Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi, (Viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
- 15) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:

Ditta proprietaria – Impresa – Progettista – Direttore dei lavori – Estremi della presente concessione;

- 16) Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori il titolare della concessione edilizia dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.

In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;

- 17) La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità.

In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto;

- 18) E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla legge n.373 del 30 Aprile 1976 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n.1052 del 28 Giugno 1977 e D.M. del 23 Novembre 1982 relativi al contenimento del consumo energetico.

- 19) Tutte le materie di risulta provenienti da scavi e demolizioni dovranno essere trasportate in discarica autorizzata.

Il titolare della Concessione edilizia ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Vigili Urbani del Comune il giorno e l'ora in cui intende effettuare i trasporti; la violazione della presente norma potrà comportare la sospensione dei lavori fatti salvi gli altri provvedimenti di legge;

- 20) Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari nelle quote e nelle dimensioni conformemente agli elaborati allegati alla concessione edilizia;

- 21) Le aree libere dovranno essere adeguatamente e decorosamente sistemate;

- 22) Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dal Comune per non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori, dalla normativa di legge vigente (L.47/85 e L.R.23/85);

- 23) Il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere sono solidalmente responsabili delle trasgressioni con il titolare della concessione edilizia u.a.

- 24) E' fatto obbligo, qualora nel corso della realizzazione delle opere e comunque di lavori coevi e successivi vengano in luce reperti archeologici, documenti e beni culturali in genere soggetti alla tutela della legge 1 Giugno 1939 n.1089, e successive modificazioni, che ne sia tempestivamente informata la Soprintendenza Archeologica;

- 25) Si comunica che, avverso il presente provvedimento, le SS.LL., hanno facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di giorni 60 (sessanta), dal ricevimento della presente.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare per iscritto entro 5 giorni l'avvenuto inizio dei lavori.

DATO ATTO CHE AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE CONCESSIONE LA DITTA INTERESSATA HA ASSOLTO GLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N.10:

a) Per quanto riguarda la corresponsione del contributo degli oneri concessori: Mediante versamento pari a **Euro 5.748,47** effettuato sul c.c.p. n.19422096 intestato a "Comune di Sarroch - L.28.01.1977 n.10";

CONCEDE

Alla Società **SASOL ITALY S.p.A.** con sede legale in **PALERMO** nella **VIA F. P. BLASI n.16** e sede amministrativa a **MILANO** nella **VIA MEDICI DEL VASCELLO n.26** Codice fiscale/Partita I.V.A. **00805450152** di eseguire i lavori di cui trattasi sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonché sotto l'osservanza delle prescrizioni retro riportate.

lavori dovranno essere iniziati entro il **08.04.2004**, pena la decadenza e ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito ai sensi dell'Art.4, quinto comma, della Legge 28 Gennaio 1977 n.10 dovrà essere richiesta concessione per la parte non ultimata.

Dalla Residenza Municipale li 08.04.2003


Visto: **IL SINDACO**
(Avv. Salvatore Mattana)



L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Raffaele Sundas)



IL RESPONSABILE ISTRUTTORIO
(Geom. Stefania Sanna)



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi 05/05/2003 l'originale della presente Concessione Edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

IL DICHIARANTE

- Vista la richiesta presentata in data _____ Prot. n. _____ con allegato il titolo di proprietà e la dichiarazione del Direttore Lavori;
- Vista la Concessione Edilizia che precede;

VOLTURA

la presente Concessione Edilizia al/la Signor/a _____
nato/a a _____ Prov. _____ il _____
codice fiscale _____ il/la quale con il ritiro della presente copia si obbliga di fatto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla Concessione di cui sopra ed al pagamento di tutte le eventuali somme dovute.

Dalla residenza municipale li _____

158011



MINISTERO
DELLE
FINANZE
25 MAR 1984



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

di concerto con

IL MINISTERO DELLE FINANZE

e

IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61;

VISTA la legge 24 maggio 1988, n. 203;


VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

VISTO il D.M. n. 10095 in data 7 dicembre 1971, con il quale è stato concesso alla S.p.A. SARAS CHIMICA, con sede in Sarroch (Cagliari) di installare e gestire, nel territorio del medesimo Comune di Sarroch, uno stabilimento petrolchimico costiero per il trattamento di tonnellate 720.000 annue di benzina semilavorata e/o benzina speciale diversa dall'acqua ragia minerale, tonnellate 140.000 annue di benzolo, tonnellate 80.000 annue di toluolo, tonnellate 85.000 annue di xiloli e tonnellate 120.000 annue di gas liquefatti del petrolio e/o propilene;

VISTO il D.M. n. 10670 in data 21 giugno 1974, con il quale alla predetta Società è stato concesso di trattare nel citato stabilimento tonnellate 220.000 annue di xiloli, di cui tonnellate 71.500 annue provenienti da altri stabilimenti e tonnellate 148.500 annue prodotte nello stesso stabilimento, mediante installazione di un nuovo impianto di frazionamento ed isomerizzazione degli xiloli in sostituzione dell'impianto di estrazione del paraxilolo previsto nel precedente D.M. n. 10095 del 7 dicembre 1970;

VISTO il D.M. n. 11060 in data 16 marzo 1976, con il quale alla Società SARAS CHIMICA è stato concesso di trattare, nello stabilimento di Sarroch, tonnellate 500.000 annue di gasolio in un nuovo impianto di estrazione di normal-paraffine da detta materia prima ed è stata altresì accordata l'autorizzazione a collegare lo stabilimento stesso con il mare mediante l'installazione di n. 23 tubazioni per oli minerali, prodotti chimici e servizi;

4 RAM



VISTI i DD.MM. n. 11426 in data 13 ottobre 1977, n. 11636 settembre 1978 e n. 11914 in data 11 gennaio 1980, con i quali concessionaria è stata autorizzata ad installare, nel citato stabilimento di Sarroch, nuovi serbatoi ed un impianto per il trattamento delle acque di scarico;

VISTO il D.M. n. 12136 in data 17 ottobre 1980, con il quale alla Soc. SARAS CHIMICA è stata accordata la concessione di elevare fino a 165.000 tonnellate annue il quantitativo di gas di petrolio liquefatto e/o propilene da trattare nel predetto stabilimento, nonché di lavorare fino a 500.000 tonnellate annue di petrolio in alternativa totale o parziale delle 500.000 tonnellate annue di gasolio di cui al menzionato D.M. n. 11060 del 16.3.1976, ed è stata altresì accordata l'autorizzazione a modificare la costituzione dello stabilimento stesso mediante la installazione di una nuova sezione di frazionamento ad integrazione dell'esistente impianto normal-paraffine, di nuove apparecchiature per l'impianto cumene e di nuovi serbatoi, linee di collegamento e pompe;

VISTO il D.M. n. 12288 del 5 giugno 1981 con il quale la Società SARAS CHIMICA è stata autorizzata ad apportare alcune modifiche nell'ambito dello stabilimento petrolchimico di Sarroch (Cagliari);

VISTO il D.M. n. 13617 del 18 luglio 1985 con il quale la Società SARAS CHIMICA è stata autorizzata ad installare sul pontile una nuova tubazione da otto pollici per il trasporto di petrolio e gasolio;

VISTO il D.M. n. 13909 del 31 luglio 1986, con il quale la Soc. SARAS CHIMICA è stata autorizzata a cambiare la propria ragione sociale in NURACHEM S.p.A;

VISTO il D.M. n. 14532 del 27 giugno 1988, con il quale la Soc. NURACHEM è stata autorizzata ad apportare alcune modifiche alla costituzione del proprio stabilimento petrolchimico di Sarroch;

VISTO il D.M. n.15169 del 9 febbraio 1991 con il quale è stata intestata alle Società Nurachem e Paraffine Sarde la concessione relativa all'esercizio dello stabilimento petrolchimico di Sarroch ed è stata altresì autorizzata l'installazione di una nuova tubazione da 10" per petrolio e/o gasolio, di un nuovo serbatoio da mc 1.500 per g.p.l., nuove apparecchiature dell'impianto cumene, nonché a sottoporre a lavorazione 45.000 t/a di oligomeri più pesanti del nonene;

VISTO il D.M. 15176 del 6 marzo 1991 con il quale le Società Nurachem e Paraffine Sarde sono state autorizzate ad installare una nuova colonna nell'impianto di normal-paraffine;

VISTA la ministeriale n. 612925 del 6 novembre 1991 con la quale le Società concessionarie sono state autorizzate ad installare una nuova torcia;

VISTA la ministeriale n. 611733 del 29 maggio 1991 con la quale le Società concessionarie sono state autorizzate ad installare una tubazione 1 a 3" per residui di lavaggio delle cisterne delle navi;

VISTA la ministeriale n. 612156 del 15 luglio 1991 con la quale le Società concessionarie sono state autorizzate ad installare n. 2 serbatoi per g.p.l. da mc. 150 cadauno e n. 2 linee da 6" e 3" per propilene di collegamento con il pontile;

Ministero delle Industrie Commerciali e dell'Artigianato



VISTA la ministeriale n. 695554 del 15 marzo 1993 con la quale la Società Paraffine Sarde è stata autorizzata ad installare ed esercire un impianto per la produzione di poliolefine - P.I.O. -;

VISTA la domanda in data 13 dicembre 1990, controfirmata dalla Società Paraffine Sarde con la quale la Società Praoil, che mediante atto a rogito notaio Andreottola, rep. n. 343441/15128 del 31 ottobre 1990 ha incorporato la Società Nurachem, subentrandone quindi nella titolarità dei beni e nella gestione delle attività, ha chiesto la voltura a proprio nome della concessione relativa all'esercizio dello stabilimento di Sarroch ed il rinnovo ventennale della stessa;

VISTA la deliberazione n. 20 del 22 aprile 1991 con la quale il Consiglio Comunale di Sarroch ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento della citata istanza;

VISTA la nota n. 9104112 del 28 maggio 1992 con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento della richiesta di voltura e del rinnovo concessione di cui trattasi;

VISTA la nota n. 5182686 del 16 ottobre 1992 con la quale il Ministero della Marina Mercantile, ora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha accolto l'istanza del 13 dicembre 1990;

VISTA la nota n. 3300 del 26 aprile 1993 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha espresso il proprio nulla osta all'accoglimento della citata istanza;

SENTITA la Commissione Interministeriale per la Disciplina Petrolifera, la quale nella seduta del 24 gennaio 1994 ha espresso il proprio parere favorevole;

VISTA la ministeriale n. 671337 del 26 luglio 1994 con la quale è stata autorizzata la richiesta di voltura da Praoil S.p.A. a Enichem S.p.A.;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la menzionata istanza;

D E C R E T A:

Art. 1 - E' rinnovata per venti anni, ovvero fino all'8 dicembre 2011 ed intestata alle Società Enichem S.p.A. e Paraffine Sarde S.p.A. la concessione relativa all'esercizio dello stabilimento petrolchimico, sito nel Comune di Sarroch (Cagliari).

Art. 2 - Lo stabilimento di cui sopra, la cui capacità annua di lavorazione è di 1.880.000 tonnellate annue di materie prime, è così articolato:

PERTINENZE SOC. ENICHEM

1) Impianti di lavorazione:

- IMPIANTO REFORMING	720.000 t/a	BENZINA SEMILAVORATA
- IMPIANTO CUMENE	140.000 t/a	BENZOLE
- IMPIANTO HDA	80.000 t/a	TOLUOLO
- IMPIANTO XILOLI	220.000 t/a	XILOLI
- IMPIANTO CUMENE SPLITTER	165.000 t/a	PROPILENE
- IMPIANTO CUMENE	45.000 t/a	OLIGOMERI

2) Parco Serbatoi

del
Dati:
n. n.
del
Commissario
Industria
Commissario
Industria
Commissario
Industria



Il parco serbatoi è costituito da 93 serbatoi per una capacità totale di 368.850 metri cubi così suddivisi:

Materie Prime:

S-	Cat.			capacità	mc.
S- 101	A	Virgin Nafta			14.048
S- 102	"	"	"	"	14.056
S- 105	"	"	"	"	19.425
S- 106	"	"	"	"	8.664
S- 131	"	Benzolo		"	5.005
S- 132	"	Benzolo		"	5.005
S- 202	B	Xiloli Misti		"	14.564
S- 403	A	"	"	"	10.049
S- 404	"	"	"	"	4.981
S- 409	"	Virgin Nafta		"	141
S- 501	C	Gasolio		"	7.244
S- 502	"	"		"	7.231
S- 503	"	"		"	7.296
S- 301	A	Propilene		"	2.087
S- 302	"	Olefine		"	2.083
S- 305	"	Propilene		"	105
S- 341	"	Olefine		"	1.505

Semilavorati:

S-	Cat.			capacità	mc.
S- 104	A	Unifinata			4.502
S- 108	"	Oligomeri		"	4.701
S- 121	"	Riform. Depent.		"	4.985
S- 130A	"	Slop		"	322
S- 130D	"	Nonene F.N.		"	321
S- 141	"	Oligomeri		"	4.996
S- 200A	"	Tetramero F.N.		"	323
S- 200B	B	Tetramero F.N.		"	323
S- 201	"	Raffinato		"	14.581
S- 203	"	Raffinato		"	14.568
S- 203	"	Raffinato		"	2.090
S- 321	A	Benz. Leggere		"	2.090
S- 322	"	Raff. 500		"	2.090
S- 401	"	Raff. 500		"	1.788
S- 402	"	Estratto		"	1.784
S- 410	B	PX. Grezzo		"	466
S- 411	A	Raff. 500		"	468
S- 412	"	Raff. 500		"	1.077
S- 415	"	Slop		"	467
S- 508	C	NP. C10 - C20		"	1.075
S- 509	"	NP. C14 - C17		"	1.077

Prodotti finiti:

S-	Cat.			capacità	mc.
S- 100	A	Metaxilolo			2.072
S- 107	"	Riformata		"	19.397
S- 109	"	Nonene		"	4.901
S- 110	"	"		"	4.889
S- 111	"	Riformata		"	9.564
S- 112	"	"		"	9.535
S- 122	"	Etilbenzolo		"	4.992
S- 123	"	Metaxilolo		"	4.989
S- 124	B	"		"	1.063
S- 125	"	Paraxilolo		"	1.061

Instituto Poligrafico e Editora do Estado do Rio de Janeiro - 8. Ministério da Indústria e Comércio do Brasil - Secretaria de Planejamento e Estatística - 1964

S- 130B	"	A	Nonene	"	"	324
S- 130C	"	"	"	"	"	322
S- 142	"	"	Benzina	"	"	5.000
S- 151	"	"	Tetramero	"	"	4.999
S- 152	"	"	Etilbenzolo	"	"	5.018
S- 153	"	"	Ortoxilolo	"	"	5.029
S- 154	"	"	"	"	"	4.996
S- 155	"	B	Paraxilolo	"	"	5.008
S- 200C	"	"	Tetramero	"	"	324
S- 200D	"	"	"	"	"	322
S- 405	"	A	Code Xiloli	"	"	1.230
S- 406	"	"	"	"	"	1.231
S- 407A	"	"	Mesitilene	"	"	75
S- 407B	"	"	"	"	"	75
S- 408A	"	"	"	"	"	140
S- 408B	"	"	"	"	"	141
S- 413A	"	"	"	"	"	75
S- 413B	"	"	"	"	"	75
S- 414	"	"	Paraxilolo	"	"	4.998
S- 504	"	C	Deparaffinato	"	"	7.337
S- 505	"	"	"	"	"	7.321
S- 506	"	"	NP.C10 - C13	"	"	7.321
S- 507	"	"	" " "	"	"	1.075
S- 510	"	"	NP.C14 - C17	"	"	4.921
S- 511	"	"	" " "	"	"	4.911
S- 512	"	"	" " "	"	"	4.931
S- 513	"	"	" " "	"	"	4.928
S- 515	"	A	NP.C14 - C16	"	"	227
S- 518	"	C	NP.C10 - C13	"	"	9.305
S- 519	"	"	" " "	"	"	9.327
S- 520	"	"	Pentameri	"	"	2.790
S- 521	"	"	NP.C18 - C20	"	"	1.948
S- 522	"	"	" " "	"	"	1.951
S- 303	"	A	Propano	"	"	105
S- 304	"	"	"	"	"	104
S- 306	"	"	"	"	"	105
S- 307	"	"	"	"	"	104
S- 311	"	"	GPL C3 - C4	"	"	1.349
S- 312	"	"	" " "	"	"	1.349
S- 331	"	"	Propano	"	"	1.457
S- 332	"	"	"	"	"	1.457

Chimici: 3 serbatoi per 2364 mc.

S- 400	Cat.	A	Esano	capacità	mc.	1.076
S- 514	"	"	Desorbente	"	"	227
S- 516	"	"	"	"	"	1.061

Combustibile: n. 2 serbatoi per 3822 mc.

S- 21A	Cat.	C	Olio Combusti	capacità	mc.	1.912
S- 21B	"	"	"	"	"	1.910

Deposito di olio lubrificante in fusti per 100 mc.

Servizi Ausiliari:

- Produzione e distribuzione di energia elettrica
- Sezione di Blow-Down e relativa torcia



Ministero delle Industrie e del Commercio del Regno Unito

MODULARIO
I.C.A. 23



- Tubazioni di collegamento per la movimentazione dei prodotti tra serbatoi e tra serbatoi ed unità di produzione
- n. 3 stazioni di pompaggio per la linea aromatici-reforming
- Pensilina di caricamento per paraxilolo e metaxilolo
- Sistema fognante
- Impianto di trattamento acque di zavorra
- Stazione di sollevamento acque di mare
- Impianto per la produzione di 1200 N mc/h di azoto
- Discarica per smaltimento rifiuti speciali
- Impianto per il trattamento e demineralizzazione acqua grezza
- Pesa
- Edifici vari

TERMINALE MARITTIMO

Il terminale marittimo è costituito da un pontile della lunghezza di 1200 mt. attrezzato con due ponti di ormeggio, uno detto A1 abilitato per navi fino a 18000 t. con un pescaggio di mt. 10.20, uno detto A2 abilitato per navi fino a 6000 t. con pescaggio di 7.5 mt.

OLEODOTTI - GAS DOTTI

Le tubazioni di collegamento con la raffineria SARAS sono :

- n. 8 per prodotti petroliferi - Virgin Nafta - Benzina
 - GPL
 - Propilene
 - Gasolio
- Idrogeno
- Propano
- Gasolio deparaff.
- n. 2 per combustibili
- Fuel oil
- n. 2 per servizi
- Vapore
- Acqua demin.

Le tubazioni di collegamento con la Covengas forniscono:

- Vapore a 6 atm. Azoto - GPL - Acqua industriale - Acqua
- Tubazioni con la Sio Sarda permettono la recezione di Azoto e la fornitura di acqua industriale.

PERTINENZE SOC. PARAFFINE SARDE

Impianti di lavorazione:

- Impianto n. Paraffine 500.000 T/A Gasolio/Petrolio
- Impianto P.I.O. 18.000 T/A Poliolefine

PARCO SERBATOI

Il parco serbatoi è costituito da 14 serbatoi per complessivi 15204 metri cubi così suddivisi:

S-	Cat.	C	Olefine	capacità.	mc.	
606A	"	"	"	"	"	2.056
606B	"	"	"	"	"	2.063
603A	"	"	P.I.O.	"	"	482
603B	"	"	"	"	"	473
601A	"	"	P.I.O.	"	"	55
601B	"	"	"	"	"	55
601C	"	"	"	"	"	55
602A	"	"	"	"	"	919
602B	"	"	"	"	"	918
602C	"	"	"	"	"	3.030
602D	"	"	"	"	"	924
604	"	"	"	"	"	278

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n. 10 del 19/12/61

S- 605A " " NP.C15 " " 2.977
S- 605B " " " " " " 919

SERVIZI AUSILIARI

- Sezione di Blow - Down e relativa torcia
- Tubazioni di collegamento per la movimentazione dei prodotti tra serbatoi e tra serbatoi ed unità di produzione
- n. 2 stazioni di pompaggio
- Fabbricato sala controllo impianti n. Paraffine e P.I.O.

Art. 3 - Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base aggiorna annualmente la consistenza della raffineria rispetto a quanto riportato nell'art. 2 del presente decreto sulla base delle successive autorizzazioni rilasciate nell'anno di riferimento dalle Amministrazioni concedenti e di quanto dichiarato dalle Società concessionarie per le opere minori più significative.

Art. 4 - Restano salvi gli obblighi cui la Società concessionaria è tenuta ai sensi del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e delle relative disposizioni attuative.


Art. 5 - Restano confermate le altre clausole e condizioni contenute nei decreti ministeriali citati nelle premesse.

Art. 6 - La Società concessionaria è tenuta a rilasciare, nel termine di due mesi dalla notifica del presente decreto, una formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione si intenderà che la Società concessionaria abbia rinunciato all'autorizzazione accordata con il presente decreto.


Roma, 20 FEB. 1995

IL MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Dogane
e delle Imposte Indirette
IL DIRETTORE GENERALE




IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale delle Fonti di
Energia e delle Industrie di Base

IL DIRETTORE GENERALE



IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale del Demanio
Marittimo e dei Porti
IL DIRETTORE GENERALE




MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
DIVISIONE IX

La presente copia, composta da n. 7 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 20 SET. 1995

IL FUNZIONARIO




ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Roma - del